

CITTÀ DI POPOLI TERME

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N°	DATA	OGGETTO
24	30-06-2025	Approvazione della revisione straordinaria Piano Economico Finanziario (PEF) 2025 e delle Tariffe TARI anno 2025. Rettifica Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di giugno alle ore 14:30, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli Terme in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. Angelo Violante assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Gian Luigi Zanatta.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	MORIONDO SANTORO	Presente	
2.	MARIA SIMONA BUCCIARELLI	Presente	
3.	Fabio Cerasoli	Assente	
4.	LOREDANA O. DI STEFANO	Assente	
5.	CONCEZIO GALLI	Presente	
6.	MARIO GIUSEPPE LATTANZIO	Presente	
7.	MARIA MINIERI	Presente	
8.	ANGELO SETTA	Presente	
9.	Angelo Violante	Presente	
10.	ALFREDO LA CAPRUCCIA	Presente	
11.	ANTONIO CASTRICONE	Assente	
12.	Silvia Lucia Pescara	Presente	
13.	ANDREA MARINO	Presente	
	TOTALE	Presenti 10	Assenti 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE Angelo Violante dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Paolo Villa	Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- finanziari”;
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

- la deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante “obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”.
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.
- in merito alla eventuale REVISIONE INFRA-PERiodo la delibera n. 363/2021/R/rif integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif prevede
 - o agli articoli 8.5 e 8.6:

“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.”
 - o all'articolo 28.4 del MTR-2 aggiornato:

“Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra-periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.”

Dato atto che, la citata delibera dell'ARERA 363/2021/R/Rif, come aggiornata dalla Delibera 389/2023/R/rif concernente l'aggiornamento biennale 2024/2025, definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 aggiornato, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di POPOLI TERME, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato AGIR ABRUZZO. Pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza della già menzionata AGIR ABRUZZO;
- il Comune di POPOLI TERME ha provveduto alla predisposizione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione ed in base ai criteri di determinazione impartiti da codesta Autorità;
- l'Ente d'Ambito AGIR ABRUZZO con determina n. 398/2024 del 24/06/2024 è stato validato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della TARI 2024-2025 del Comune di POPOLI TERME, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021 aggiornata, tale Piano Economico Finanziario.

- l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 28/06/2024 e con la medesima delibera sono state approvate le tariffe TARI 2024;
- il Comune di POPOLI TERME ha stipulato un nuovo contratto di appalto affidato con la gara aperta europea in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'appalto del "SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL COMUNE DI POPOLI TERME", per la durata di anni dieci ed una proroga tecnica per un periodo di sei mesi. CIG: B50023BA4A all'operatore economico PINECO SOC. COOP.;
- l'affidamento al gestore PINECO è avvenuto a seguito di gara pubblica e l'inizio dello svolgimento del servizio è datato 01/04/2025 mentre la scadenza del contratto avverrà in data 31/03/2035;
- che l'avvicendamento gestionale, con decorrenza 01/04/2025, comporta una variazione delle attività del perimetro gestionale, assoggettato alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, per l'ambito tariffario del Comune di POPOLI TERME;
- Con la nota Protocollo n.9683 del 25/06/2025 il Comune di POPOLI TERME ha espressamente richiesto ad AGIR la revisione straordinaria infra-periodo dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 ai sensi dell'articolo 8.5 della delibera ARERA n. 363/2021/R/rif aggiornata;
- AGIR ha accolto la richiesta di revisione straordinaria infra-periodo;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Visto l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*; (per il solo anno 2025).

Preso atto che l'Ente d'Ambito AGIR ABRUZZO con determinazione n. 284 del 25/06/2025 ha validato la revisione straordinaria infra-periodo dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della TARI 2024-2025 del Comune di POPOLI TERME, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021 aggiornata;

Visto lo schema della revisione straordinaria infra-periodo 2025 dell'aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif aggiornata, dai soggetti gestori del servizio, da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2025
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	587.161
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	433.380
TOTALE	1.020.541

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...*”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla PINECO SOC. COOP. per la durata di 10 anni;

Visto la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2024-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021**, così ripartito:

Anno	2025
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	577.799
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	433.380
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	1.011.178

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, “... *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2....*”;

- Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata di ARERA:
- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2024, 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato;
 - ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Constatata, dunque, la necessità di rettificare la precedente deliberazione consiliare n. 6 del 23.01.2025 di approvazione delle tariffe TARI 2025;

Ravvisata la necessità di approvare le tariffe TARI anno 2025 sulla base del Piano Finanziario revisionato per un totale di entrate tariffarie pari ad € 1.011.178,00:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non

domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2025		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		68,00%	31,00%
Totale costi variabili	577.798,57	398.681,01	179.117,56
Totale costi fissi	433.379,84	299.032,09	134.347,75
Totale costo del servizio	1.011.178,41	697.713,11	313.465,31

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2025, di cui alla Tabella allegata relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: "*Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale*"; (per il solo anno 2025).

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*...è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia...*";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Visto l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF che prevede a decorrere dal 01/01/2025 l'istituzione della componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni

riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari ad 6,00 euro/utenza per anno (UR3,a,).

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 29.03.2023;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL, verbale n. 7 del 27.06.2025, prot. n. 9782 del 27.06.2025;

con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (LA CAPRUCCIA Alfredo e PESCARA Silvia Lucia) resi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere formalmente atto della Revisione Straordinaria Infra-periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (Allegato 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato e determinato dall'ETC in data 25/06/2025 e trasmesso in data 25/06/2025 con prot. n. 1608 (acquisito all'Ente con prot. n. 9687 del 25.06.2025);
- 3) di rettificare la Delibera di Consiglio n. 6 del 23.01.2025;
- 4) di approvare per l'anno 2025, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024 di cui all'Allegato 3 relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
- 5) di quantificare in euro 1.011.178,41 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.
- 6) la scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025, secondo il metodo MTR-2 aggiornato per l'Anno 2025, è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
577.798,57	433.379,84	1.011.178,41

- 7) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui

al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

8) di dare atto che per l'anno 2025 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, integrata e modificata dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF,s sono fissate in:

- 0,10 euro/utenza per anno destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a*);
- 1,50 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*);
- 6,00 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (*UR3,a*);

le componenti perequative si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

9) di dare atto che:

- a) la stessa ARERA dovrà adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore del DPCM 24/2025 i relativi provvedimenti attuativi per l'applicazione della componente perequativa *UR3,a*;
- b) in ogni caso l'applicazione delle componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a* e *UR3,a* non incide sulla determinazione delle tariffe, essendo le stesse al di fuori del perimetro del PEF;

10) di stabilire, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento TARI vigente, le seguenti agevolazioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE: riduzione per una sola unità immobiliare e relativa pertinenza, prevista dall'art.9 bis del D.L. n.47 del 28.03.2014, pari a due terzi del tributo dovuto a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato ed essere pensionati nel rispettivo paese di residenza venga presentata al Comune apposita dichiarazione.
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- d) il cui costo complessivo di euro 64.701,34 è a carico delle tariffe TARI 2025;

11) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sia effettuato in n. 5 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata entro il 31 luglio 2025;
- 2^ rata entro il 30 settembre 2025;
- 3^ rata entro il 30 novembre 2025;
- 4^ rata entro il 31 gennaio 2026;
- 5^ rata entro il 31 marzo 2026.

il pagamento in unica soluzione può essere effettuato entro la scadenza della prima rata;

12) di trasmettere, successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

13) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; di dichiarare, su richiesta del Presidente e con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Violante

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gian Luigi Zanatta

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli Terme, li **01-07-2025**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Luigi Zanatta

N. Reg. **869**

Addì **01-07-2025**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Enzo Di Giacomandrea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
 - è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **01-07-2025** al **16-07-2025**;
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
 - è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE